N. R.G. 6185/2018

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale

e Libera circolazione cittadini UE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Angela Baraldi	Presidente
dott. Alessandra Cardarelli	Giudice Relatore
dott. Rada Vincenza Scifo	Giudice

all'esito della camera di consiglio del 2 dicembre 2019
nel procedimento iscritto al n. r.g. **6185/2018** promosso da:

[redacted] (C.F. [redacted] con il patrocinio dell'avv. NEGRO WILLIAM elettivamente domiciliato in VIA STRADA MAGGIORE 30 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. NEGRO WILLIAM

RICORRENTE

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - MINISTERO INTERNO (C.F. 91383700373)

RESISTENTE

PM

INTERVENUTO

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato il 24.4.2018 il ricorrente, cittadino bengalese nato il [redacted], ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Bologna, a lui notificato il 28.3.2018, con il quale gli era stato negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione.

Il Ministero dell'Interno non è comparso in udienza; mentre la Commissione Territoriale ha trasmesso copia della documentazione di cui all'art. 35 bis comma 8 D.L.vo n. 25/2008, depositando comparsa di costituzione.

Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio, senza peraltro formulare alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.

Con il provvedimento impugnato la Commissione territoriale ha rilevato che nel 2007 la famiglia del ricorrente, cittadino bengalese, originario di [redacted] sarebbe stata coinvolta in una disputa con la famiglia del capo del villaggio che li avrebbe costretti ad abbandonare la loro casa e a trasferirsi

Firmato Da: BARALDI ANGELA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 7218d12b55f49c5e
Firmato Da: CARDARELLI ALESSANDRA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 52b2d1add02dc257

in un villaggio situato nelle vicinanze; e che il ricorrente sarebbe rimasto in quel villaggio per un periodo di tempo prima di trasferirsi a Dacca, dove aveva vissuto per cinque anni prima di organizzare il suo viaggio per lasciare il Paese.

La Commissione ha, quindi, evidenziato come le circostanze dedotte dal ricorrente fossero generiche, vaghe e non in linea con i parametri contemplati dall'art. 3, comma 5, del D.L.vo 251/2007, avendo egli ricollegato il suo timore in caso di rientro ad una disputa avvenuta tra la sua famiglia e quella del capo del villaggio risalente a dieci anni prima della sua partenza; ha inoltre rilevato come il ricorrente fosse rimasto nel suo Paese fino al 2016 senza incorrere in alcun problema con la famiglia del capo del villaggio dopo il trasferimento in un altro villaggio nelle vicinanze, situato peraltro a breve distanza; ha, comunque, ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, in mancanza di un concreto pericolo di persecuzione e di un fondato rischio di danno grave ai sensi dell'art. 14 lett.re a) e b) del D.L.vo 251/2007, escludendo altresì la configurabilità di una situazione di violenza generalizzata rilevante ai sensi dell'art. 14 lett. c) del citato decreto; ed ha infine rigettato la domanda, escludendo altresì la configurabilità di gravi ragioni di carattere umanitario tali da giustificare il rilascio di permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del TU Immigrazione.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'istante, lamentando che la Commissione territoriale avrebbe erroneamente ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento e altrettanto erroneamente avrebbe ritenuto inattendibili le dichiarazioni del ricorrente, pur avendo egli descritto la situazione di gravi conflitti etnici verificatisi nel suo Paese, con un gruppo rivale, ancorando le ragioni del suo allontanamento a tale situazione di conflitto, a fronte dell'assenza di un apparato statale in grado di fornire la necessaria tutela, e senza valutare la reale situazione che tuttora caratterizza il Bangladesh (così sostanzialmente prospettando nel corpo del ricorso situazioni astrattamente riconducibili alla protezione sussidiaria, pur a fronte delle conclusioni limitate alla domanda di riconoscimento della protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5, comma 6, del TU Immigrazione). L'istante ha infine contestato le valutazione della Commissione in merito all'assenza di una condizione di vulnerabilità del ricorrente, anche a fronte del concreto percorso di integrazione da lui intrapreso in Italia.

In giudizio il ricorrente ha reso le seguenti dichiarazioni.

Firmato Da: BARALDI ANGELA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 7218d12b55f49c5e
Firmato Da: CARDARELLI ALESSANDRA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 52b2d1add02dc257

Acquisita la documentazione prodotta dal ricorrente, in relazione al procedimento pendente a seguito della denuncia del ricorrente per la situazione di grave sfruttamento lavorativo in Italia, il difensore, alla successiva udienza, ha, quindi, concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.

* * *

Tanto premesso, ritiene il Collegio che le motivazioni della Commissione territoriale, poste a fondamento del provvedimento impugnato, siano condivisibili quanto alle forme di protezione maggiori, ma non possano essere condivise quanto alla domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, della quale nella specie appaiono sussistenti i presupposti per le ragioni di seguito esposte.

Prima di esaminare nel merito le dichiarazioni del ricorrente va premesso che, per vagliare la fondatezza delle dichiarazioni del cittadino straniero che chiede la protezione internazionale, qualora taluni elementi o aspetti non siano suffragati da prove, soccorrono i parametri delineati dall'art. 3, comma 5, del D. L.vo. n. 251/2007, che contempla appunto i criteri di valutazione delle dichiarazioni del cittadino straniero richiedente e costituisce "*unitamente all'art. 8 D. L.vo n. 25 del 2008 relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del Paese d'origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale*" (cfr. Cass. n. 8282/2013).

In particolare le circostanze ed i fatti che vengono allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova, possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui criteri sopra detti, che sono fondati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dell'assenza di strumentalità e della tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, e ciò non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca, ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del Paese (cfr. citata sentenza).

In altre parole (cfr. Cass. 26921/17 sez VI civ. ordinanza 28.9.2017 dep. 14.11.2017) la valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione rappresenta "*il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nell'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca*".

Orbene, alla luce di tali parametri le dichiarazioni del ricorrente, quanto alle ragioni che lo avevano indotto a lasciare il Paese, appaiono credibili con riferimento alle condizioni di precarietà in cui viveva la sua famiglia – essendo sul punto le sue dichiarazioni sostanzialmente coerenti,

Firmato Da: BARALDI ANGELA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 7218d12b55f49c5e
Firmato Da: CARDARELLI ALESSANDRA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 52b2d1add02dc257

anche in merito al suo trasferimento a Dacca per alcuni anni per motivi di lavoro ed al suo rientro al villaggio, per l'organizzazione della sua partenza (meglio spiegata nella memoria depositata in vista dell'audizione dinanzi alla CT: cfr. doc. 3 prodotto dalla difesa), mentre appaiono caratterizzate da plurimi profili di genericità e di incoerenza proprio in merito agli specifici timori di subire ripercussioni dal gruppo etnico rivale, manifestati in relazione alla distruzione dell'abitazione, avvenuta in epoca davvero risalente (2007). Ma a prescindere dai profili di inattendibilità su tale specifico punto, ciò che esclude la configurabilità dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria è la mancanza di attualità del pericolo, posto che, come ribadito nelle diverse sedi dal ricorrente, né lui né il suo nucleo familiare, trasferitosi in un villaggio (situato peraltro a breve distanza da quello di origine), avevano mai subito ulteriori violenze o ripercussioni dopo tale trasferimento (e negli anni successivi). Neppure l'episodio che si sarebbe verificato di recente – nel 2017 – in danno dei familiari (richiamato con il ricorso e che sarebbe comprovato dalla documentazione recente prodotta, ed in particolare dalla relazione del capo del villaggio, con traduzione) è mai stato specificamente descritto dal ricorrente: non si comprende, poi, se la distruzione – verificatasi, peraltro, oltre due anni fa – abbia nuovamente riguardato la precedente abitazione, nel villaggio di origine, o quella del villaggio dove il suo nucleo si è attualmente trasferito; e ciò senza considerare che nella stessa relazione del capo del villaggio si dà atto della possibilità, per i familiari del ricorrente, di rivolgersi alla polizia qualora dovessero verificarsi nuovi episodi.

In difetto, quindi, di attualità del pericolo paventato, non appaiono sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett.re a) e b) del D.L.vo 251/2007 (mentre nessun profilo di persecuzione per uno dei motivi contemplati dall'art. 8 del D.L.vo 251/2007 è mai stato neppure paventato dal ricorrente).

Per quanto riguarda, poi, la valutazione di una situazione di violenza generalizzata rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 14 lett. c) del D. Lgs. 251/2007, giova premettere che la valutazione di tale condizione va operata considerando la situazione della specifica regione di provenienza (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione europea - sentenza Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie - 17 febbraio 2009; v. anche, IV Sezione della Corte Europea di Giustizia sentenza Diakitè del 30 gennaio 2014) e che è necessaria la sussistenza di indici specifici di pericolosità, quali la presenza di gruppi armati che controllano il territorio, la difficoltà di accesso per la popolazione a forme di assistenza umanitaria, la presenza di un significativo numero di vittime tra la popolazione civile come conseguenza della violenza generalizzata: situazioni, queste, che non si ravvisano con riferimento all'attuale situazione del Paese di provenienza del richiedente.

L'esame delle più recenti ed accreditate COI non evidenzia l'esistenza in Bangladesh di alcun tipo di conflitto armato in corso, tale da poter porre in serio pericolo l'incolumità della popolazione civile.

Al riguardo possono richiamarsi le seguenti fonti: Human Rights Watch, *World Report 2017 - Bangladesh*, 12 January 2017, available at: http://www.refworld.org/docid/587b585a11.html; Amnesty International, *Amnesty International Report 2016/17 - Bangladesh*, 22 February 2017, available at: http://www.refworld.org/docid/58b0341f3.html; Human Rights Watch, *World Report 2018* – Bangladesh, 18 gennaio 2018, available at: http://www.refworld.org/docid/5a61ee9d6.html; Easo, *Bangladesh Panoramica del Paese, dicembre 2017* available at:

Firmato Da: BARALDI ANGELA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 7218d12b55f49c5e
Firmato Da: CARDARELLI ALESSANDRA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 52b2d1add02dc257

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/IT_Bangladesh_final.pdf; Norwegian Refugee Council/Internal Displacement Monitoring Centre (NRC/IDMC), *2018 Global Report on Internal Displacement - South Asia*, 16 May 2018, available at: http://www.refworld.org/docid/5b28b7290.html).

E altresì, negli stessi termini, le fonti più recenti: USDOS – US Department of State - Country Report on Human Rights Practices 2018 – Bangladesh, available at: https://www.ecoi.net/en/document/2004221.htm; Freedom in the World 2019 – Bangladesh, available at: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/bangladesh; *World Report 2019* – Bangladesh, available at: https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/bangladesh.

Il ricorrente, significativamente, nel corso dell'audizione non ha rappresentato di essere esposto a un simile rischio in caso di rimpatrio, né nessuna precisa allegazione risulta dall'esame degli atti di parte in ordine alla pericolosità specifica della zona di provenienza del richiedente (cfr. Cassazione civile sez. VI, 19/6/2017, n.15081).

Dalla lettura delle sopraindicate informazioni emerge quindi che la situazione non corrisponde ad un grado di violenza indiscriminata che ha raggiunto un livello tale (anche per la frequenza quotidiana o per cadenze temporalmente significative) per cui un civile rientrato nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire tale minaccia.

Pur non ravvisandosi gli estremi della protezione internazionale, nella specie appaiono, tuttavia, sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione c.d. umanitaria per le ragioni che si diranno.

Al riguardo vanno preliminarmente svolte alcune considerazioni a seguito dell'entrata in vigore, il 5.10.2018, del D.L. 113/2018, che ha abrogato l'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 286/98.

Nel citato decreto non si rinviene alcuna deroga (né esplicita, né implicita) alla previsione di cui all'art. 11 delle preleggi c.c. che, come noto, contiene il principio generale secondo il quale la legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo.

Tale dato – unitamente alla consistenza di diritto soggettivo della posizione giuridica dello straniero che chieda la protezione umanitaria (cfr. Cass. SU sent. 19393/2009) ed alla natura dichiarativa del provvedimento (cfr. Cass. SU sent. 907/1999) che, accerta, appunto, la condizione che preesiste al suo riconoscimento – porta a ritenere l'applicabilità nel caso in esame, in cui la richiesta del diritto è precedente all'entrata in vigore del citato decreto, della precedente disciplina sostanziale che consentiva il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari (il legislatore ha, infatti, ritenuto di prevedere una normativa solo per la fase amministrativa con il rilascio di un permesso di soggiorno per "casi speciali" all'art. 1, comma 9, D.L. 113/18).

Tale orientamento ha recentemente ricevuto avallo dalla Suprema Corte, la quale, nella sentenza n. 4890/2019, ha chiarito che "*la normativa introdotta con il d. l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dall'art. 5, c.6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5/10/2018) della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della*

Firmato Da: BARALDI ANGELA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 7218d12b55f49c5e
Firmato Da: CARDARELLI ALESSANDRA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 52b2d1add02dc257

loro presentazione".

Ne deriva che, nel caso di specie, si può e si deve procedere all'esame della sussistenza dei gravi motivi umanitari che consentano il rilascio del relativo permesso di soggiorno.

A tal proposito, va altresì osservato che, conformemente al condivisibile orientamento della Corte di Cassazione, i "seri motivi" di carattere umanitario, oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali, non sono tipizzati dal legislatore, cosicché gli stessi costituiscono un "catalogo aperto" (cfr. Cass. 25666/2013) "*pur essendo tutti accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità attuali e accertate, con giudizio prognostico, come conseguenza discendente dal rimpatrio dallo straniero, in presenza di un'esigenza qualificabile come umanitaria, cioè concernente diritti umani fondamentali protetti a livello costituzionale e internazionale (cfr. Cass., sez.un., 19393/2009, par.3)*".

Ai fini del riconoscimento di tale forma di protezione è, pertanto, necessaria la sussistenza dei seri motivi di cui all'art. 5, comma 6, D.lgs. 286/98, individuabili in situazioni serie di vulnerabilità conseguenti a elementi strettamente personali, con la precisazione che, secondo il condivisibile orientamento della Corte di Cassazione, le situazioni di vulnerabilità che possono dar luogo alla protezione umanitaria costituiscono, come già detto, un catalogo aperto, non necessariamente fondato sul *fumus persecutionis* o sul pericolo di danno grave per la vita e l'incolumità fisica che sono quelle tipiche invece della protezione sussidiaria (cfr. Cass. 26566/13; cfr. altresì di recente Cass. 4455/2018).

In particolare, ai fini della valutazione della vulnerabilità, è "*necessaria (...) una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio*", a fronte della tutela accordata al diritto al rispetto della vita familiare ed al rispetto della vita privata dall'art.8 CEDU (cfr. Cass. 4455/2018).

E nella specie è proprio operando una valutazione della situazione personale del ricorrente, correlata all'eventuale rientro nel Paese di provenienza, che può giungersi al riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, in presenza di fattori che convergono a delineare una condizione soggettiva di particolare vulnerabilità alla luce delle emergenze istruttorie.

Il ricorrente ha, infatti, prodotto gli atti relativi alla pendenza di procedimento nel quale lo stesso risulta parte offesa in relazione al reato di cui all'art. 603 bis, 100 c.p., a carico di più indagati, depositando altresì copia della denuncia da lui presentata: procedimento nel quale il ricorrente risulta parte offesa (cfr. comunicazione di iscrizione parte offesa nel procedimento iscritto dalla Procura della Repubblica di Bologna).

E dalla denuncia del 4.1.2019 emergono con chiarezza i fatti narrati, dettagliati ed esposti con particolare precisione in relazione alle condotte in suo danno nel periodo in cui egli ha svolto in Italia attività lavorativa nell'impresa individuale in cui era stato assunto con contratto (cfr. copia della denuncia presentata dal ricorrente presso il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Bologna): egli ha descritto in particolare una situazione di grave sfruttamento lavorativo, caratterizzata dallo svolgimento di attività non retribuita, dall'assenza delle necessarie dotazioni di protezione, da minacce e da comportamenti ripetutamente intimidatori e ingiuriosi nei confronti dei lavoratori, fino alla sottoscrizione da parte sua di foglio in bianco, poi relativo alle sue dimissioni. Nella medesima denuncia il ricorrente ha inoltre riferito delle minacce

Firmato Da: BARALDI ANGELA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 7218d12b55f49c5e
Firmato Da: CARDARELLI ALESSANDRA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 52b2d1add02dc257

successivamente ricevute a seguito del suo licenziamento, manifestando timore per essere le persone coinvolte a conoscenza del luogo in cui vivono i suoi familiari in Bangladesh e per le possibili ripercussioni per i suoi familiari. Ha prodotto copie delle buste paga relative all'attività svolta ed oggetto della denuncia, oltre alla lettera di assunzione. Ha infine allegato verbale di integrazione di denuncia e di consegna di video e filmati, da lui stesso prodotti, redatto dai Carabinieri l'11.1.2019.

Non può, poi, sottacersi il fatto che il ricorrente è stato licenziato – nel contesto sopra descritto – ma ha impugnato il licenziamento; che lo stesso, proprio in ragione delle precarie condizioni lavorative, senza adeguate protezioni, ha avuto problemi di salute (circostanze, queste, che emergono dalla stessa denuncia, nella quale si fa riferimento al ricovero del ricorrente al pronto soccorso dopo l'esecuzione di lavorazioni senza adeguate protezioni e con lo svolgimento di attività di lavoro per tutto il giorno, senza alcuna pausa: cfr. citata denuncia).

Ed è proprio operando una valutazione congiunta della situazione del ricorrente nel suo Paese di origine, della sua situazione in Italia – dove può ritenersi che egli abbia raggiunto un adeguato grado di integrazione, avendo intrapreso un percorso di concreto inserimento, anche con lo studio della lingua italiana e la partecipazione alle attività di formazione organizzate nell'ambito dell'accoglienza – e della peculiare condizione di vulnerabilità derivante dalle circostanze da ultimo evidenziate, che è possibile, operando il necessario giudizio di comparazione, ravvisare quei gravi motivi di carattere umanitario che impongono di soprassedere all'immediato rientro in patria del ricorrente. D'altro canto, il fatto che il ricorrente sia attualmente privo di attività lavorativa, considerato il suo percorso di integrazione e la frequenza di corsi di studio e di formazione, non incide sulla sua integrazione, proprio alla luce di una valutazione complessiva della vicenda.

E se è vero che la situazione di sfruttamento sopra evidenziata appare astrattamente tale da fondare il rilascio di permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 22, comma 12 quater, del TU Immigrazione, è altrettanto vero che nella specie si impone la necessità di una tutela nell'immediatezza, non potendosi escludere rischi per l'incolumità, in caso di rimpatrio, in ragione della denuncia presentata. Del resto, proprio una valutazione congiunta degli elementi sopra evidenziati depone per la configurabilità di una situazione di vulnerabilità effettiva del ricorrente, rilevante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria: vulnerabilità derivante, si ripete, dalle evidenti ripercussioni che la situazione prospettata può determinare nell'ipotesi di immediato rientro nel Paese di provenienza, con le possibili ripercussioni anche nella ricerca e nel reperimento di attività lavorativa, in un contesto – quello nel Paese di origine – già caratterizzato da estrema precarietà economica, da comparare con il raggiungimento in Italia di un adeguato di integrazione per le ragioni già dette (nei termini contemplati dalla nota pronuncia della Corte di Cassazione 4445/2018).

Nell'ipotesi di immediato rientro nel Paese di origine, alla luce delle predette circostanze e della peculiare vicenda personale del ricorrente, con tutte le limitazioni direttamente incidenti in termini di libertà di movimento e altresì di inserimento sociale e lavorativo, si determinerebbe infatti per il ricorrente – privo di qualsiasi segnalazione (non avendo il Pubblico ministero segnalato alcunché sotto il profilo della condotta del ricorrente) – una sicura compromissione nell'esercizio dei diritti, quali il diritto al lavoro ed allo studio, già fruttuosamente da lui esercitati in Italia.

In conclusione, pur non ravvisandosi gli estremi per il riconoscimento della protezione

Firmato Da: BARALDI ANGELA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 7218d12b55f449c5e
Firmato Da: CARDARELLI ALESSANDRA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 52b2d1add02dc257

internazionale, appaiono ravvisabili, nella fattispecie in esame, i seri motivi di carattere umanitario che giustificano il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 – ora denominato permesso di soggiorno "casi speciali" – poiché risulta "*un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa*" (cfr. sentenza citata).

Tenuto conto della particolarità del caso e della materia trattata, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese processuali.

P.Q.M.

Visto l'art. 35 bis D.lgs 25/2008,

in accoglimento del ricorso proposto da [redacted] riconosce il diritto dello stesso al rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 D. L.vo n. 286/1998 ora denominato permesso di soggiorno "casi speciali", e per l'effetto dispone trasmettersi gli atti al Questore competente per territorio e al Pubblico Ministero per quanto di competenza.

Dichiara le spese interamente compensate fra le parti

Così deciso in Bologna il 2 dicembre 2019

Il Giudice est.

Dott. Alessandra Cardarelli

Il Presidente

Dott. Angela Baraldi

Firmato Da: BARALDI ANGELA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 7218d12b55f49c5e
Firmato Da: CARDARELLI ALESSANDRA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 52b2d1add02dc257